giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 6 del 8 agosto 2019

pag. 1/2

ENEL SI S.r.l. di Roma – Impianto di trigenerazione alimentato a biomassa della potenza elettrica pari a 199 kW, potenza termica pari a 1.200 kW e potenza immessa pari a 1.800 kW realizzato presso l'insediamento produttivo della società Luxottica in località Valcozzena in Comune di Agordo (BL). Modifiche.

D.Lgs 387/2003; D.Lgs 152/2006.

PRESCRIZIONI

- 1) La centrale a biomassa può essere alimentata esclusivamente con biomassa proveniente da legno vergine non trattato. Ogni riferimento alla "biomassa di tipo B" riportato nel progetto presentato deve essere inteso in tal senso, escludendo cioè dall'utilizzo qualsiasi tipologia di biomassa che non sia costituita unicamente da legno vergine, in qualsiasi percentuale.
- 2) I rifiuti derivanti dall'esercizio della centrale a biomassa devono essere smaltiti, dopo attribuzione del corretto codice CER a ciascuna tipologia di rifiuto, presso impianti autorizzati a riceverli.
- 3) L'analizzatore di O₂ che dovrà essere rispondente alle norme tecniche europee di settore e la "procedura per la gestione dei superamenti" dei limiti alle emissioni dovranno essere concordate con ARPAV.
- 4) In tutte le condizioni di esercizio, con l'esclusione dei periodi di arresti e guasti, vengano rispettati i valori limite di emissione come media giornaliera, riferiti ad una percentuale di Ossigeno del 11%, di 400 mg/Nmc per gli NO_x, di 100 mg/Nmc per il CO, 8 mg/Nmc per le polveri e di 5 mg/Nmc per NH₃. Per le sostanze non indicate devono essere rispettati i valori limite stabiliti nella parte II^ dell'Allegato I° alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
- 5) Vengano eseguite le analisi dei fumi entro il termine di dieci giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto e successivamente con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dei fumi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto, vengano altresì registrate le operazioni di manutenzione e o sostituzione dei catalizzatori.
- 6) Le analisi sui fumi effettuate all'avvio dell'impianto dovranno essere trasmesse entro 30 giorni alla Regione e al dipartimento dell'ARPAV competente per territorio.
- 7) Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nella norma UNI EN 10169 e UNI EN 13284.
- 8) L'impianto deve essere predisposto per consentire l'accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni.
- 9) La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla U.O. Tutela Atmosfera della Regione Veneto e all'A.R.P.A. competente per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.
- 10) Il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due.
- 11) Per l'autocontrollo discontinuo delle emissioni possano essere utilizzati i seguenti metodi analitici:
 - UNI 16911-1:2013 per la misura della velocità e portata, pressione e temperatura
 - UNI 14790:2017 per la misura del vapore acqueo
 - UNI EN 14789:2017 per la determinazione del tenore di ossigeno
 - UNI EN 14792:2017 per la determinazione degli ossidi di azoto
 - UNI EN 15058:2017 per la determinazione del monossido di carbonio



giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 6 del 8 agosto 2019

pag. 2/2

- UNI EN 13284-1:2017 per la determinazione delle polveri
- UNI EN 14791:2017 per la determinazione del biossido di zolfo
- UNI EN 12619:2013 per la determinazione del carbonio organico totale.
- 12) Devono essere comunicate la data e l'ora degli autocontrolli periodici di acqua e emissioni in atmosfera, con almeno una settimana di anticipo, ad ARPAV e Provincia di Belluno.
- 13) Devono essere riportate in apposito registro le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento, con indicazione dei periodi di interruzione del normale funzionamento (manutenzione straordinaria e ordinaria, guasti, malfunzionamenti) e degli interventi eseguiti.
- 14) Devono essere comunicate ad ARPAV e Provincia di Belluno le date delle operazioni di manutenzione programmata, le anomalie, i guasti e gli interventi di manutenzione straordinaria sul Sistema di Analisi delle Emissioni.
- 15) La società ENEL SI Srl deve gestire il SAE in conformità all'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs 152/06 e, al riguardo, dovrà inviare una comunicazione ad ARPAV e Provincia di Belluno, entro 24 ore, in caso di guasto del SAE, comprensiva di una indicazione delle procedure alternative di analisi da attuare in attesa del ripristino del sistema.
- 16) Eventuali superamenti dei limiti emissivi dovranno essere comunicati ad ARPAV e Provincia di Belluno, entro 24 ore dall'accadimento dell'evento.
- 17) Vengano rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale; la ditta dovrà predisporre, entro un mese dalla messa a regime, una valutazione di impatto acustico con metodologia di esecuzione concordata con ARPAV, da inviare al Comune stesso per attestare il rispetto delle norme sul rumore.
- 18) Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata. La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale e il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente e in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
- 19) L'impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto.
- 20) Venga presentata istanza di autorizzazione alla Regione per l'impianto di emergenza alimentato a gasolio.